

Verbale della Seduta Consiliare del 17 luglio 2018 n. 34

L'anno 2018, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 15.00 nella sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli su convocazione epistolare del Presidente (Prot. 8728/2018) sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;
3. Approvazione del verbale della seduta del 10/07/2018;
4. Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;
5. Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;
6. Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;
7. Istituzione archivio storico Ordine Avvocati di Napoli – rel. Il Cons. Segretario;
8. Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;
9. Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;
10. Varie ed eventuali;

Si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nelle persone degli Avvocati:

Avv. Maurizio BIANCO	Presidente	Presente
Avv. Vincenzo PECORELLA	Consigliere Segretario	Presente
Avv. Giuseppe SCARPA	Consigliere Tesoriere	Presente
Avv. Giacomo CARINI	Vice Presidente	Presente
Avv. Salvatore IMPRADICE	Vice Presidente	Presente
Avv. Arturo FROJO	Consigliere	Presente
Avv. Roberto FIORE	“	Presente
Avv. Alfredo SORGE	“	Presente
Avv. Stefania ARMIERO	“	Presente
Avv. Maria Giuseppina CHEF	“	Presente
Avv. Nathalie MENSITIERI	“	Presente
Avv. Patrizia INTONTI	“	Presente
Avv. Alba SALVATI	“	Presente
Avv. Armando ROSSI	“	Presente

Avv. Giuseppe NAPOLITANO	“	Presente
Avv. Lucio CRICRI'	“	Presente
Avv. Dina CAVALLI	“	Presente
Avv. Antonio VALENTINO	“	Presente
Avv. Sabrina SIFO	“	Presente
Avv. Ilaria CRISCUOLO	“	Presente
Avv. Gabriele ESPOSITO	“	Presente
Avv. Ilaria IMPARATO	“	Presente
Avv. Elena DE ROSA	“	Presente
Avv. Luca ZANCHINI	“	Presente
Avv. Carmine FORESTE	“	Presente

Alle ore 16,50 il Presidente apre la seduta.

COMMEMORAZIONI

PRESIDENTE: Vi invito a ricordare l'Avvocato Lucio Militerni.

CONSIGLIERE INTONTI: Purtroppo non ho potuto partecipare ai suoi funerali. Credo di poter dire di aver perso un amico, seppur non della mia generazione, ma più vicino a mio padre, e Napoli ha perso un grande professionista. Lucio Militerni è stato e rimarrà un esempio e una guida per umanità e cultura, non soltanto per me, ma per tutta l'avvocatura. Una persona squisitamente disponibile sempre con grande umiltà. Voglio dirgli grazie per gli insegnamenti, per il cammino che mi ha aiutato a percorrere e grazie per aver fatto in qualche modo parte della mia vita e di cui continuerà a far parte, seppur anche solo con il suo ricordo.

CONSIGLIERE CAVALLI: Un punto di riferimento per generazioni di giovani Avvocati, che si sono formati nella sua scuola, trovando in lui la risposta giusta a innumerevoli dubbi. Uomo intelligente, arguto, preparatissimo, appassionato, uomo empatico ed affettuoso. Con la certezza che il suo ricordo resterà indelebile in tutti i suoi allievi, un sentito riconoscimento personale per essere stato per me sempre motivo di stimolo professionale e personale.

PRESIDENTE: Grazie Consiglieri.

CONSIGLIERE DE ROSA: Volevo aggiungere che ho collaborato con l'istituto Militerni e sento di dover manifestare, non avendo potuto farlo da vicino, il mio più sentito cordoglio a Manuela Militerni, con la quale ho avuto ottimi rapporti. Grazie.

PRESIDENTE: Ricordiamo l'Avvocato Giuseppe Maisto.

CONSIGLIERE NAPOLITANO: Ricordo l'Avvocato Giuseppe Maisto già Presidente di Commissione di esame di Avvocato 2006/2007. Iscritto nell'Albo dei Revisori dei Conti e componente della Commissione di primo grado di Napoli. E' stato riferimento costante per i giovani Avvocati, maestro di professione e di vita, maestro di professione perché dal suo studio sono emersi insigne Avvocati, quali anche un Consigliere dell'Ordine, ricordo l'Avvocato Mario Santoro. Maestro di Vita, perché ha operato nel sociale ed è merito suo se esiste un centro di unità operativa per anziani, che tuttora opera a favore degli stessi, sito in Secondigliano, Miano, San Pietro e Piscinola. Il cordoglio anche da parte mia per la famiglia.

PRESIDENTE: Grazie a tutti.

Audizioni

PRESIDENTE: Abbiamo convocato l'Avvocato Stabilito Claudia Graziani, identificata con patente di guida n. U17798136V, che ha fatto richiesta di passaggio dell'Albo degli Avvocati stabiliti all'Albo ordinario. La informo che la verbalizzazione avviene a mezzo stenotipia. La parola al Consigliere Segretario.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: L'Avvocato Stabilito Claudia Graziani ha presentato istanza di iscrizione in albo ordinario. Nella documentazione che lei ci ha prodotto ho notato non solo che lei in più occasioni si indica come "Avvocato" negli atti, anche nella richiesta che ha depositato a noi, e lei sa che questo non è possibile.

Avv. Stabil. Claudia GRAZIANI: Sì, lo so, ma ho depositato solo il frontespizio delle citazioni, ma non è precisato il mio nome lì; ho portato quelli perché l'attività principale è quella di custode giudiziario e non ho mai usato impropriamente il titolo.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Qui è scritto: "il sottoscritto Angelo Pisani dichiara che l'Avvocato Claudia Graziani".

Avv. Stabil. Claudia GRAZIANI: Questo l'ha scritto lui, io in quattro anni ho sempre scritto "Avvocato stabilito".

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Lei è qui perché volevo chiederle, se voleva, di integrare la documentazione.

Avv. Stabil. Claudia GRAZIANI: Sì, ce l'ho qui con me.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Volevo sapere quando ha iniziato il percorso in Spagna?

Avv. Stabil. Claudia GRAZIANI: Mi sono iscritta al Collegio in Spagna ad ottobre 2014 e a Napoli il 13 gennaio 2015; ho fatto tre anni, io prima ero a Santa Cruz De La Palma, ero

con il mio fidanzato all'epoca, che avrei adesso avuto sposare dopo dieci anni, che, poi, morì in un incidente, per questo sono rientrata e mi sono iscritta qui.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: In Spagna ha svolto attività professionale?

Avv. Stab. Claudia GRAZIANI: Lì con il mio fidanzato sono stata spesso in udienza, ma la maggior parte dell'attività è stata svolta qui in Italia, prevalentemente come custode giudiziario, oltre che tributario con l'Avvocato Pisani.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Dovrebbe assolutamente dimostrare di aver svolto attività durante questo triennio, quindi se ci produce idonea documentazione noi potremmo poi decidere. Per il resto non ho altre domande da fare.

Avv. Stab. Claudia GRAZIANI: Sì, d'accordo.

PRESIDENTE: Di quanto tempo ha bisogno per produrre la documentazione completa?

Avv. Stab. Claudia GRAZIANI: Per quanto riguarda le vendite, quelle sono solo rappresentative, non so se può bastare quella. Per l'attività giudiziaria penso due settimane, perché l'Avvocato Pisani, poi, andrà in vacanza.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Noi abbiamo necessità che lei si sia costituita in giudizio, non l'Avvocato Pisani; sarebbe necessario documentazione dalla quale risulta che lei si sia costituita e che abbia svolto attività professionale.

PRESIDENTE: Il Consiglio si riserva con termine di dieci giorni per il deposito dei documenti.

L'Avv. Stab. Claudia Graziani esce dall'Aula.

PRESIDENTE: Abbiamo convocato l'Avvocato Stabilito Renato Accinni, che ha fatto richiesta di passaggio dell'Albo degli Avvocati stabiliti all'Albo ordinario. La informo che la presente audizione viene verbalizzata a mezzo stenotipia. La parola al Consigliere Segretario.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: L'Avvocato Stabilito Accinni ha presentato istanza di trasferimento in albo ordinario, ho guardato la documentazione presentata, che riguarda sia l'attività giudiziale che stragiudiziale, nel corso di questi tre anni si è sempre correttamente indicato come "Avvocato stabilito" o come "Abogado". A noi mancherebbe solo il certificato recente dal quale risulta la sua iscrizione.

Avv. Stab. Renato ACCINNI: È nel primo fascioletto.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: La documentazione è datata 27 luglio 2016, un po' vecchiotta.

Avv. Stab. Renato ACCINNI: No, c'è anche 2018. Dovrebbe essere o marzo o aprile 2018.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Quindi è Avvocato esercente. Lei in spagna ha svolto attività professionale?

Avv. Stab. Renato ACCINNI: Solo inizialmente, perché l'ultimo anno di università ho fatto l'herasmus in Spagna, ho fatto l'esame lì, ho fatto una minima attività di consulenza, ma per sei, sette mesi e non di più, poi, ho fatto richiesta di iscrizione qui.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Quando si è iscritto qui a Napoli?

Avv. Stab. Renato ACCINNI: A giugno del 2015.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: È stato iscritto al registro praticanti qui?

Avv. Stab. Renato ACCINNI: Sì, dal 2012 al 2015.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: E si è abilitato?

Avv. Stab. Renato ACCINNI: Sì.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Dopo si è cancellato?

Avv. Stab. Renato ACCINNI: Mi sono iscritto come stabilito circa sette, otto mesi dopo.

PRESIDENTE: Il Consiglio si riserva.

Il Presidente invita la stenotipista e l' Avv. Stab. Renato Accinni ad uscire dall'Aula.

Il Presidente invita la stenotipista e l' Avv. Stab. Renato Accinni a rientrare in Aula.

PRESIDENTE: Il Consiglio, sciogliendo la riserva che precede, in accoglimento dell'istanza formulata dall'Avv. Stab. Accinni ne dispone l'iscrizione in Albo Ordinario.

“Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario Pecorella e la sua proposta, a maggioranza, sciogliendo la riserva del 17 luglio 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Renato Accinni così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta;

a) Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della “condotta irreprensibile”. Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della

professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto".

Tale abuso può verificarsi quando il procedimento serve formalmente a perseguire un certo scopo apparentemente legittimo, ma sostanzialmente volto a realizzare un interesse non meritevole di tutela, per cui difetta un interesse apprezzabile in rapporto al pregiudizio arrecato alla controparte, così consentendo di passare dal giudizio sulla mancanza di interesse a quello sulla non meritevolezza dell'interesse.

Ai singoli, infatti, non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini.

Deve rilevarsi in questa sede che è proprio l'ordinanza delle sezioni Unite 27 luglio 2015 n. 15694 della Corte di Cassazione ad evidenziare che il Consiglio dell'Ordine ha il potere di verificare se - attraverso il noto percorso transfrontaliero di per sé solo formalmente legittimo - il cittadino dello Stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l'esercizio della professione stessa.

E per ciò che rileva, tale valutazione non è sindacabile dal Giudice di legittimità.

La recente lettura costituzionalmente orientata del Tar Lazio aggiunge a questo quadro normativo una ricostruzione del quadro normativo dal quale, nel caso di cui ci occupa, il richiedente fa discendere il suo diritto all'iscrizione.

Per effetto della ley n. 34/2006, in vigore dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova disciplina di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale.

Nello specifico, in data 24 settembre 2014, attraverso il sistema IMI (richiesta n. 35651), l'Amministrazione della giustizia inoltrava richiesta al Ministerio de Educacion - all'epoca competente in Spagna per la professione di abogado (come risultante dal sistema IMI stesso) – sulla attuale regolamentazione della professione di abogado nel detto Paese; le risposte non erano, tuttavia, risolutive e la stessa autorità spagnola si riservava di fornirne di più esaurienti, anche consultando il locale Ministero della Giustizia. Vi era incertezza, in particolare, sulla disposizione transitoria unica della legge n. 34/2006, da cui si desumeva che coloro che avessero ottenuto l'omologazione della laurea straniera come "licenciados" entro il 31 ottobre 2011, potessero iscriversi ad un colegio profesional entro due anni dall'entrata in vigore della legge (ossia entro il 31 ottobre 2013), senza che fosse loro richiesto il conseguimento dei titoli in essa previsti (master ed esame di Stato).

Poiché, a partire dal 17 febbraio 2015, la Spagna indicava, quale autorità competente in materia, il Ministerio de Justicia, ad esso il Ministero della Giustizia indirizzava, pertanto, le richieste riguardanti taluni soggetti che avevano chiesto il riconoscimento del titolo di abogado, facendo espresso riferimento alle novità normative intervenute ed alla disposizione transitoria prevista nella legge spagnola n. 34/2006.

Il Ministerio de Justicia interpellato rispondeva in maniera conforme in tutti i casi, chiarendo che: "Coloro che richiedano l'omologazione del titolo straniero dopo il 31/10/2011 devono frequentare un master specifico accreditato e superare l'esame di Stato La sua iscrizione al Colegio de Abogados è irregolare e deve essere annullata dal Consejo de la Abogacía Espanola" (tra le altre, richiesta IMI 39462 (ex 35651); IMI 39620; IMI 39624).

Ne risultava che i soggetti che avevano richiesto il riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna senza avere in precedenza e con profitto frequentato il master e sostenuto l'esame di Stato, qualora avessero attivato la procedura di omologazione dopo il 31 ottobre 2011, pur possedendo una documentazione apparentemente regolare, erano in realtà privi dei requisiti prescritti dalla normativa interna spagnola, come interpretata dall'autorità competente spagnola e comunicato per le vie ufficiali, ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di avvocato in Spagna.

Inoltre, in data 24 aprile 2015 il Ministerio de Justicia comunicava che la prima sessione dell'esame di Stato introdotto dalla riforma si era svolta nell'anno 2014, in tal modo

consentendo di escludere che i soggetti che si fossero iscritti in precedenza al rispettivo Colegio de Abogados, fossero stati in grado di superare il prescritto esame e che, quindi, gli stessi versassero in una situazione di regolarità dell'iscrizione.

La questione del riconoscimento del titolo di abogado acquisito in Spagna da parte di cittadini italiani, peraltro, era anche all'attenzione della Commissione europea, che sosteneva la necessità di chiedere nuovamente alle autorità spagnole, tramite la rete IMI, se le iscrizioni dei cittadini italiani coinvolti fossero state effettivamente annullate.

Il Ministero della Giustizia tornava, quindi, a formulare i medesimi quesiti al Consejo General de la Abogacía Española, cui il Ministerio de Justicia aveva più volte fatto riferimento, il quale, dopo lunga e difficile interlocuzione, con risposta inviata in data 11 maggio 2016, tramite il sistema IMI, nel caso n. 49272 (Min. Giust., 12.1.2018), esplicitamente confermava che "si dovranno accettare solamente le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri, con titoli omologati, senza richiedere la formazione complementare prevista dalla legge 34/2006, quando il titolo presentato avesse iniziato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data e che vogliono iscriversi all'Albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla Legge", aggiungendo che "attualmente, a tutte le iscrizioni all'Albo di cittadini stranieri con titoli omologati presentate in data successiva al 31 ottobre 2011, si richiede tassativamente il rispetto dei requisiti derivanti dall'applicazione della legge 34/2006, del 30 ottobre".

In una apposita conferenza di servizi, tenutasi il 9 giugno 2016, si decideva, dunque, all'unanimità delle autorità intervenute (tra le quali, oltre il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per le Politiche Europee, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione ed il Consiglio nazionale forense), di procedere al rigetto delle domande di riconoscimento dei soggetti che, avendo richiesto l'omologazione del loro titolo di studio italiano successivamente al 31 ottobre 2011, non dimostrassero di avere frequentato il prescritto master e di avere superato l'esame di Stato in Spagna.

Pertanto, in forza di quanto comunicato da parte delle autorità spagnole, deve ritenersi, in casi analoghi, tutti i soggetti versanti nelle medesime condizioni, ai fini dell'applicazione della normativa spagnola in materia, siano del tutto carenti dei requisiti richiesti per l'accesso e l'esercizio della professione di abogado in Spagna, e non possano, dunque, vantare alcun valido titolo, suscettibile di essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'accesso e dell'esercizio della professione di avvocato.

Ciò premesso, l'assenza dei requisiti ed in particolare del master richiesto dalla legge spagnole, l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado successivamente al 31 ottobre 2011 e successivamente la sua iscrizione in Albo spagnolo, nonché l'assenza di qualsivoglia attività giurisdizionale o di consulenza svolta nel paese iberico, il ridottissimo tempo trascorso nel medesimo paese senza svolgere mai esercitare ed anzi, con la confessata dichiarazione di aver avviato e concluso il percorso spagnolo in brevissimo tempo per poi rientrare velocemente in Italia ed ottenere l'iscrizione in albo di Avvocato stabilito, evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione;

Ciò premesso, questo Consiglio, nonostante le criticità innanzi evidenziate, ritiene:

- che perdurando la direttiva europea sullo stabilimento degli avvocati che aveva ed ha lo scopo di facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato (come libero professionista o come lavoratore subordinato) in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stata acquisita la qualifica professionale;
- che tale direttiva prevede che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'avvocato si stabilisce proceda alla sua iscrizione su presentazione del documento attestante l'iscrizione di questi presso l'autorità competente dello Stato membro in cui ha ottenuto il titolo;
- che la richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'albo spagnolo;
- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;
- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Renato Accinni abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito;
- che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Renato Accinni nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

PRESIDENTE: Abbiamo convocato l'Avvocato Stabilito Roberto Ilardo, Identificato con patente di guida n. NA5344446S, che ha fatto richiesta di passaggio dell'Albo degli Avvocati stabiliti all'Albo ordinario. La informo che la verbalizzazione avviene a mezzo stenotipia. Relatore della sua istanza è il Consigliere Segretario.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: L'Avvocato Roberto Ilardo ha presentato istanza di trasferimento in albo ordinario dall'Albo speciale degli Avvocati Stabiliti; ha depositato copiosa documentazione, dalla quale risulta l'attività svolta nel triennio, utilizzando correttamente il titolo di Avvocato, il suo tutor è l'Avvocato Diego Leonetti. Ha prodotto il certificato dal quale risulta la sua iscrizione all'Albo degli Avvocati di Barcellona. Ci dice quando? Il percorso che ha fatto? L'Abogado risulta iscritto alla Cassa in Spagna e anche all'associazione Giovani Avvocati di Barcellona.

Avv. Stab. Roberto ILARDO: Il mio percorso è stato questo, mi sono laureato in Italia nell'ottobre 2007, due anni di pratica forense all'epoca e ho fatto per la prima volta l'esame di stato nel 2010. Il percorso spagnolo è iniziato fine 2011 inizio 2012, quando un mio carissimo amico del foro di Napoli e ha iniziato a prendere dei clienti spagnoli che volevano aprire dei punti vendita anche qui in Italia e chiese il mio aiuto perché sapeva che parlavo spagnolo; da lì è iniziata questa nuova avventura, che mi ha portato a chiedere il riconoscimento del titolo e a spostarmi in Spagna. Quindi, negli anni 2012, 2013, 2014 li ho passati completamente in Spagna e mi sono iscritto all'Università Francisco De Victoria a Madrid, ho sostenuto gli esami, ho passato le nove materie e ho ottenuto l'omologa dal Ministero. Poi, nel 2015 sono ritornato perché è nato mio figlio qui. L'attività adesso l'ho ripresa in Spagna, facciamo attività principalmente di consulenza, un cliente spagnolo o italiano che voglia andare in Spagna riceve la nostra consulenza nel trovare la location adatta, contratti di locazione, contratti di lavoro ai dipendenti. L'ultimo che ho fatto io personalmente è stato un imprenditore napoletano che ha aperto una gelateria a Berlino e una seconda sede alle Canarie. Sono in Italia per questioni familiari, ma pian, piano stiamo riprendendo l'attività anche in Spagna, tant'è che questo inverno abbiamo spostato la sede dello studio.

PRESIDENTE: Il Consiglio si riserva.

Il Presidente invita la stenotipista e l' Avv. Stab. Roberto Ilardo ad uscire dall'Aula.

Il Presidente invita la stenotipista e l' Avv. Stab. Roberto Ilardo a rientrare in Aula.

PRESIDENTE:. Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Segretario Pecorella e la sua proposta, a maggioranza, sciogliendo la riserva del 17 luglio 2018 in ordine all'istanza formulata dall' Abogado Roberto Ilardo così provvede:

letti gli atti, esaminate le dichiarazioni rese nonché la documentazione prodotta; Si deve premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4252 del 4 marzo 2016 hanno chiarito che i Consigli degli Ordini mantengono pieno il potere di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti nel caso in cui la richiesta di iscrizione appaia connotata da abusività in ordine al requisito della "condotta irreprensibile". Si è infatti chiarito che «la legittimità della condotta del cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea che si rechi in altro Stato membro per acquisirvi la qualifica di avvocato e poi rientri nello Stato d'origine per esercitarvi la professione (Corte di giustizia, sentenza 17 luglio 2014, cause C-58/13 e C59/13) non impedisce ai Consigli dell'ordine di verificare se tale percorso sia diretto a consentire l'esercizio della professione in condizioni preclusive per l'ordinamento italiano, perché caratterizzate da abuso del diritti".

In base alla normativa comunitaria, infatti, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea, qualora voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia.

L'iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del dlgs. N. 96 del 2001 e in sede di iscrizione il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di diversi requisiti – segnatamente quello della condotta specchiatissima e illibata (art. 17 r.d.l. n. 1578 del 1933), ovvero, oggi, della condotta irreprensibile (art. 17 della legge n. 247 del 2012) – prescritti dall'ordinamento forense nazionale, salvo il caso in cui la condotta del richiedente possa essere qualificata come abuso del diritto".

Nello specifico , l'esame della documentazione prodotta dal richiedente, le dichiarazioni rese in audizione circa le modalità con le quali questi ha ottenuto il titolo di abogado precedentemente al 31 ottobre 2011 e la sua iscrizione in Albo spagnolo evidenziano un comportamento ed una condotta certamente da valutarsi attentamente quanto alla sussistenza dei requisiti etici che consentono l'iscrizione;

Ciò premesso, questo Consiglio, rileva che il richiedente ha depositato l'attestazione che dimostra l'attuale iscrizione all'albo spagnolo;

- che fino ad un preciso chiarimento degli organismi e dello Stato iberico innanzi citati, questo Consiglio ritiene che, nel caso di specie, sia sussistente l'unico presupposto attualmente previsto dalla legge art.6 comma 2 della dlgs 96/2001 e non vi sono, allo stato, ulteriori ragioni ostative;
- che la documentazione prodotta ad integrazione dimostra che l'Abogado Ilardo abbia correttamente utilizzato la qualifica di Abogado nell'attività svolta nel triennio, indicando il suo stato di Avvocato Stabilito;
- che, pertanto, anche il comportamento del richiedente appare deontologicamente corretto;

P.Q.M.

Iscrive l'Abogado Roberto Ilardo nell'albo ordinario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

CAPO 1 Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE: Preliminarmente credo che il Consiglio debba formulare i migliori auguri ai Delegati al Congresso eletti, in particolare alla Consigliera Maria Giuseppina Chef, al Consigliere Carmine Foreste e al componente dell'Organismo Congressuale Forense, ai quali auguriamo buon lavoro. Voglio comunicarvi che nei giorni scorsi si è riunita la Commissione per verificare l'ammissione dei candidati alle elezioni del Consiglio distrettuale di disciplina, venerdì e lunedì, sono stati dichiarati tutti ammissibili coloro che hanno mantenuto ferma la loro candidatura, fatti salvi coloro che nelle more hanno ritirato la loro proposta.

Vi ricordo che le elezioni del Consiglio distrettuale di disciplina si terranno il 26 luglio alle ore 13,00.

Prot. 8733/2018: (Richiesta patrocinio Ordini Campani):

Prot. 8687/2018: (Richiesta rilascio certificato di compiuta pratica forense)

Prot. 8662/2018: (Rete di Comitati Pari Opportunità):

Prot. 8338/2018: (Incontro 3/07/2018 tra Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e il Ministro della Giustizia Bonafede): agli atti;

Prot. 8255/2018: (Dimissione Commissione Diritti Umani Avv. Valerio Maione): agli atti;

Prot. 8230/2018: (Nota relativa al proc. N. 2462/2018 rgnr Pescara): agli atti;

Prot. 8189/2018: (Richiesta patrocinio XXI Congresso Nazionale SIOI, Napoli 11-12 ottobre 2018): agli atti;

Prot. 8138/2018: (Banca dati nazionale depositaria di informazioni a disposizione degli Ordini forensi per procedimenti amministrativi): agli atti;

Prot. 8109/2018: (Protesta ufficio ruolo generale del Giudice di Pace di Napoli): già discusso in Consiglio.

Prot. 8108/2018: (Comunicazione astensione per i giorni 16, 17 e 18 luglio 2018): agli atti;

Prot. 8092/2018: (Convocazione assemblea OCF 6 e 7 luglio 2018: agli atti;

Prot. 8013/2018: (Istanza per accessibilità voto elettronico): agli atti;

Pror. 7952/2018: (Modello incarichi legali per patrocini del patrimonio del comune di napoli):

Prot. 7840/2018: (Esposto condotte del 19/06/2018):

Prot. 7830/2018: (Richiesta accreditamento associazione): Il Consiglio prende atto.

Prot. 7826/2018: (Schema DM avvocato specialista):

Prot. 7791/2018: (Nuovi criteri di organizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli): agli atti;

Prot. 7785/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania): agli atti;

Prot. 7784/2018 e Prot. 7721/2018: : (Invito incontro Assemblea OCF 6 luglio): agli atti;

Prot. 7703/2018: (Corsi SSm aperti agli Avvocati del libero foro): si pubblichi sul sito;

Prot. 7552/2018: (Avviso pubblico istituzione elenco avvocati università parthenope): si pubblichi sul sito;

Prot. 7435/2018: (XXXIV Congresso Nazionale Forense – Programma Congressuale rivisitato): agli atti;

Prot. 7433/2018: (Consultazione su proposta Linee Guida corsi di formazione per l'accesso):

Prot. 7001/2018: (Accertamento Polizia Municipale): Al Consigliere Segretario per la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Prot. 6732/2018: Mec Militerni – “Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato” – dal 7 novembre 2018 al 18 aprile 2018 / dall'8 maggio 2019 al 30 ottobre 2019 – dal 6 novembre 2019 al 24 aprile 2020 – 18 mesi di tirocinio: ;

La parola al Consigliere Segretario per le sue comunicazioni.

CAPO 2. Comunicazioni del Consigliere Segretario e del Consigliere Tesoriere;

Prot. 6300/2018: (Banca dati nazionale – trasmissione delibera n. 1 del 9.5.2018 COA Firenze): ;

Prot. 6126/2018: (Dirette live video): ;

Prot. 6125/2018: (Abbonamento notifiche push su vostro sito): ;

Prot. 4463/2018: (o.d.s. n. 48/2018 Procura della Repubblica): ;

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Abbiamo delle riserve di Avvocati Stabiliti che hanno richiesto l'integrazione. Ho raggruppato quelli che avevano una posizione abbastanza in linea con i requisiti, cioè tutti hanno prodotto la documentazione che prova l'attività svolta nel triennio, tutti hanno prodotto il certificato fondamentale, dal quale risulta la loro attuale iscrizione in albo degli Avvocati spagnoli, per alcuni, due in particolare, ci sono delle piccolissime infrazioni disciplinari, perché in un caso c'è stato un Avvocato stabilito che si è indicato una sola volta su tre anni come Avvocato, ed un altro in un solo caso su carta intestata nella firma si è indicato come Avvocato, che credo non siano nemmeno oggetto di valutazione disciplinare; mi farò carico quando avrò modo di vederli di ricordargli che c'è stata questa leggera infrazione, che è meglio evitare. I colleghi sono: Antonietta Petito, Caterina Innamorato, Patrizia Superchi, Salvatore Iaccarino, Luca Romano, per questi chiedo che si possa disporre l'iscrizione, naturalmente i fascicoli sono a vostra disposizione.

Devo rilevare che mi sono trovato davanti ad una serie di riserve antiche e una serie di riserve molto recenti, per cui sto cercando di dare maggiore attenzione a due antiche e una recente; per cui se vi chiederanno il motivo per il quale c'è un po' di ritardo è perché ho adottato questa metodologia, perché chi sta aspettando da un anno ha diritto di avere un provvedimento più celere. Mi auguro che per fine settembre inizio ottobre riusciamo ad evadere tutte queste richieste. Chiedo che si deliberi in tal modo. Chiedo che su questi Avvocati Stabiliti si deliberi l'iscrizione in Albo ordinario.

PRESIDENTE: Il Consiglio sciogliendo la riserva relativa all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Luca Romano, in accoglimento della stessa dispone l'iscrizione in albo ordinario.

Il Consiglio sciogliendo la riserva relativa all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Salvatore Iaccarino, in accoglimento della stessa dispone l'iscrizione in albo ordinario.

Il Consiglio sciogliendo la riserva relativa all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Patrizia Superchi, in accoglimento della stessa dispone l'iscrizione in albo ordinario.

Il Consiglio sciogliendo la riserva relativa all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Caterina Innamorato, in accoglimento della stessa dispone l'iscrizione in albo ordinario.

Il Consiglio sciogliendo la riserva relativa all'istanza formulata dall'Avvocato Stabilito Antonietta Petito, in accoglimento della stessa dispone l'iscrizione in albo ordinario.

Provvedimento e motivazioni nei rispettivi fascicoli.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Avrei da comunicarvi qualcos'altro. Iniziamo con le comunicazioni che riguardano provvedimenti del disciplinare; si tratta di delibere di archiviazione:

Omissis..

Per queste procedure abbiamo il potere di decidere di proporre l'impugnativa.

PRESIDENTE: Questi procedimenti potete reperirli in copia in segreteria, in modo tale che avete tutti modo di valutarli e ne discutiamo settimana prossima.

Il Consigliere Impradice voleva fare una relazione su questo parere di congruità.

CONSIGLIERE IMPRADICE: Sostanzialmente una società di Orvieto propone decreto ingiuntivo contro un consorzio campano per lo smaltimento dei rifiuti, assistita da un Avvocato e avverso a questo decreto ingiuntivo propone opposizione l'Avvocato che ci chiede di opinare. Si instaura il giudizio di cognizione, il decreto ingiuntivo era stato richiesto per una somma di 10 milioni di euro, all'esito del giudizio di cognizione viene stabilito che la SAO deve avere solo 2 milioni e mezzo di euro dalla società da cui era stato emesso il decreto ingiuntivo. L'Avvocato che aveva assistito la SAO ottiene una liquidazione di onorari per 98 mila euro, l'Avvocato che ci chiede l'opinamento formula richiesta, pur potendo formularne una di gran lunga superiore, di 69 mila e 100. Quindi, pur essendo stato l'Avvocato che ha lavorato di più nella procedura, perché ha dovuto resistere e dare un indirizzo all'attività svolta, pur essendo stato l'Avvocato che sostanzialmente ha vinto nell'ambito del confronto, chiede a noi di opinare rispetto ad una somma che costituisce non la metà, ma i 2/3 della somma che viene liquidata dal giudice nella cognizione. Poiché la causa si è conclusa nel 2008, vanno applicare le tariffe precedenti e siamo abbondantemente all'interno. Per vostra cognizione l'Avvocato è **omissis**.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Vi devo comunicare un altro provvedimento a carico dell'Avvocato **omissis**. Quest'Avvocato è stato sospeso per due anni, la data del provvedimento è del 2 luglio, depositata il 9 luglio, pervenuta al Consiglio il 12 luglio, potrebbe essere oggetto di impugnazione. Anche questa è agli atti del Consiglio e la settimana prossima decideremo eventualmente cosa fare rispetto a questo provvedimento.

Il Consigliere Frojo si allontana.

-Comunicazioni Consigliere Tesoriere-

Assistenza Forense

Omissis..

CAPO 3 Approvazione del verbale della seduta del 10/07/2018;

PRESIDENTE: Il verbale è approvato con le modifiche ed integrazioni segnalate al Consigliere Segretario.

Per l'osservatorio che abbiamo costituito il Comitato scientifico, che poi, è composto dai colleghi che si sono sempre occupati della raccolta delle sentenze di merito, per la composizione del Comitato Scientifico: direttore Nicola Corcioni, che coordinava i lavori sempre per l'osservatorio costituito con la Presidenza Rossi, i colleghi Biagio Amendola, Oscar Cataldi, Vitaliano D'Abronzio, Giuseppe Forgione, Veronica Kurtener Luca Molera, Fabio Pugliese, Francesco Pugliese, Michele Salomone e Michele Tartaglione, che è il gruppo che si occupa della raccolta delle sentenze, fermo restando i passaggi i passaggi per la firma dell'accordo con i capi degli uffici.

È pervenuta una raccolta firme dei colleghi non solo penalisti, prot. 8828/2018, per intestare un'aula alla memoria dell'Avvocato Sebastiano Fusco. Su questo, se non oggi, condividiamo l'iniziativa, e magari nella prossima seduta definiamo.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Sarebbe il caso in pre-istruttoria di verificare se c'è disponibilità di un'Aula, se il Consiglio dovesse decidere di adottare questa delibera e avessimo già l'indicazione dell'Aula avremmo una delibera più completa. Se qualcuno se ne vuole fare carico, in modo tale che la prossima volta potremmo deliberare.

CONSIGLIERE CAVALLI: Non sono tante le aule intestate, quindi qualcuna disponibile sicuramente c'è.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Esposito per delle delucidazioni sulle comunicazioni anagrafiche.

CONSIGLIERE ESPOSITO: È stato evidenziato da un paio di colleghi una difficoltà quanto all'accesso alle certificazioni anagrafiche online del Comune di Napoli, in particolare c'è un problema per reperire certificati di persone il cui nome è composto da un apostrofo. I colleghi si sono messi in contatto con l'ufficio anagrafe, che ha suggerito di utilizzare il punto interrogativo al posto dell'apostrofo, ma non si è risolto niente. Quindi, sarebbe opportuno se si potesse interloquire con l'ufficio anagrafe per risolvere questo problema tecnico.

CONSIGLIERE SIFO: Presidente, a proposito delle certificazioni anagrafiche, volevo chiedere se e quando avremmo assegnato un'aula all'ex Consigliere Salvatore Ciccarelli, perché ha scritto una mail a tutti gli Avvocati di recarsi nell'aula di Consiglio per fare queste certificazioni.

PRESIDENTE: Non ho assegnato una stanza io, per la verità c'è stata una delibera di Consiglio, se non ricordo male. Nella prossima seduta, Consigliere Sifo, ti porto il verbale nel quale si assegnava per questo servizio, a chiunque lo facesse ovviamente, la stanza del Tesoriere, ma, comunque, una delle stanze del Consiglio e all'unanimità.

CONSIGLIERE ROSSI: In un primo momento fu mandata questa mail dal Consigliere Ciccarelli e decidemmo che chiunque lo poteva fare! Penso che se ognuno di noi manda una mail a tutti gli iscritti non creiamo un buon servizio, ma confusione.

PRESIDENTE: È pervenuta a tutti voi una breve relazione del Consigliere Esposito sulla questione delle specializzazioni, che ha redatto con il Consigliere Imparato, prego il Consigliere Esposito di illustrarla.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Abbiamo creato questo gruppo di lavoro e abbiamo rilevato alcune criticità dello schema di regolamento del titolo di Avvocato specialista, in particolare per quanto mi riguarda, così come avete potuto constatare dalla mail che abbiamo inviato alla segreteria e che la segreteria ha inoltrato a tutti i Consiglieri, sono state rilevate alcune criticità. Si chiede agli Avvocati, ad esempio, di documentare l'attività esclusivamente fiduciaria e questa è una criticità che riguarda soprattutto i colleghi penalisti perché dover dimostrare e documentare un cospicuo numero di incarichi fiduciari nell'arco di ogni anno solare preclude la possibilità di richiedere e possedere il titolo di Avvocato specialista a chi esercita prevalentemente l'attività di difensore d'ufficio, pur trattando le materie contemplate dal regolamento. Altre criticità riguardano, invece, una mancata differenziazione tra chi richiede i titoli che deve possedere e i requisiti chi richiede al CNF il titolo di specialista e chi deve esaminare; la Commissione sarà composta da tre Avvocati, che dovranno essere Avvocati cassazionisti e, poi, dovranno essere Avvocati di comprovata esperienza e null'altro dice il regolamento; quale è il criterio per stabilire quale sia la comprovata esperienza per chi dovrà esaminare gli Avvocati che richiedono il titolo di Avvocato specialista? Tutto ciò non è scritto nel regolamento. Il titolo di Avvocato specialista, così come elaborato dal regolamento, inficia la validità delle vecchie specializzazioni universitarie, perché tra le varie opzioni si dice che può chiedere la il titolo di Avvocato specialista chi abbia nei cinque anni precedenti corsi che siano stati organizzati dagli Ordini, dalle università, però chi precedentemente ha acquisito dei

diplomi di specializzazioni universitari questi colleghi non potranno richiedere il titolo di Avvocato specialista, benché abbiano frequentato corsi, abbiano sostenuto numerosi esami, non servono più a nulla. L'Avvocato specialista una volta riconosciuto come Avvocato specialista ogni tre anni dovrà nuovamente documentare, nuovamente provare di essere specialista. Già siamo sottoposti a numerosi adempimenti per quanto riguarda sia il civile che il penale, se ogni tre anni dobbiamo anche ulteriormente documentare di aver patrocinato, non vale più la pena rimanere iscritti perché gran parte del tempo se ne va per curare più l'aspetto burocratico che l'aspetto in sé.

PRESIDENTE: Quindi una volta acquisito il titolo di specialista lo tieni per sempre?

CONSIGLIERE ESPOSITO: Una volta conseguito il titolo sei specialista, tre anni è una assurdità! Ultima criticità, quanto agli indirizzi delle materie principali, civile, penale e amministrativo, sono assolutamente esegui e carenti di varie banche di ogni materia, perché dobbiamo tener conto anche di alcuni criteri geografici, mi spiego, se nel meridione gli Avvocati trattano prevalentemente determinati indirizzi del diritto penale, queste stesse materie non vengono trattate nel nord est d'Italia e, quindi, si preclude sia all'uno che all'altro la possibilità di richiedere il titolo di specialista per la carenza dei requisiti.

PRESIDENTE: Quindi ritieni una criticità sia l'eccessiva parcellazione e sia la mancata individuazione di indirizzi specifici che, invece, ci dovrebbero essere. La parola al Consigliere Imparato.

CONSIGLIERE IMPARATO: Riacciandomi a quello che diceva il Consigliere Esposito, questa parcellazione è illogica, perché accanto ai tre settori principali sono stati individuati sette settori, che sono talmente di nicchia che vanno ad escludere settori importanti, per esempio nel diritto civile non è ricompreso il diritto dei contratti e delle obbligazioni. C'è stata la divisione tra diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea, se andiamo ad esaminare questo aspetto, se facciamo un'indagine in Italia, gli Avvocati che si occupano di questa branca trattano sia l'uno che l'altro indirizzo, quindi questa divisione non ha senso! Un'altra grossa criticità, sulla quale si dovrebbe intervenire, è il criterio di selezione dei componenti della Commissione, perché accanto a quelli di nomina ministeriale è lasciata una competenza al CNF e ai dipartimenti di afferenza dei professori universitari; quindi, bisognerebbe individuare professori universitari iscritti nell'albo degli avvocati, per garantire che ci sia una preparazione anche pratica e non solo teorica e bisognerebbe individuare come unico criterio la selezione di nomina ministeriale, perché è l'unico modo per controllare un'effettiva rotazione degli incarichi. Non lasciare margine di competenza né ai dipartimenti dell'università e né al CNF.

CONSIGLIERE ESPOSITO: Per chi possiede dei requisiti è previsto semplicemente un colloquio orale, ritengo che sia mortificante per un Avvocato, che documenti la propria attività e che sia di comprovata esperienza, dover sostenere, soprattutto per un Avvocato di una certa anzianità professionale, che vuole conseguire il titolo di Avvocato specialista, che debba sostenere un colloquio orale, mi sembra mortificante per qualsiasi professionista. Se devo documentare la mia comprovata esperienza e in base a quei titoli dimostro concretamente e documentalmente, dover sostenere un colloquio mi sembra mortificante.

CONSIGLIERE ROSSI: Mi riporterei all'intervento già fatto un paio di sedute consiliari fa e continuo a dire che questo schema di decreto sulle specializzazioni continua a non essere utile né per gli Avvocati e né quanto meno i cittadini e conserva ancora gli stessi profili di illegittimità che sono stati sanzionati dal Giudice amministrativo nel precedente regolamento. Sia i criteri utilizzati per la scelta di settori e anche degli indirizzi risulta una sorta di mischione, dove non si capisce bene quale criterio è stato utilizzato. Volendo semplificare i settori di specializzazione si potrebbe pensare ad una specializzazione in base al rito; quindi, ad ogni rito potrebbe corrispondere un settore di specializzazione. Per quanto riguarda gli indirizzi non sono previsti, l'elencazione è troppo di dettaglio senza neanche essere esaurienti. Per quanto riguarda il famoso colloquio, ribadisco che, come già era stato detto dai giudici amministrativi, non è richiesto dal legislatore; chi chiede il riconoscimento del titolo per comprovata esperienza non dovrebbe tenere assolutamente questo colloquio! Se ci soffermiamo sulla disciplina transitoria, abbiamo già detto che i corsi abusivi delle specializzazioni che sono stati venduti negli ultimi anni, soprattutto ai giovani a prezzi altissimi allorquando il titolo non era ancora disciplinato, e questo è inaccettabile e bisogna censurare con delle osservazioni che il COA di Napoli sicuramente farà. La stessa clausola di non ha senso anche perché se prevedi il colloquio, i risorsi, sicuramente ci sarà un di .. finanziaria, che ormai siamo abituati a trovare in tutte le riforme che riguardano l'avvocatura, non ha senso perché se prevedi colloqui e corsi, ci sarà sicuramente un esborso di danaro . Sostanzialmente, mi rimetto a ciò che hanno detto i Consiglieri Esposito e Imparato, suggerirei una specializzazione tenendo conto dei riti. Il Vice Presidente Impradice si allontana dall'Aula.

PRESIDENTE: Allora, chiedo ai Consiglieri Esposito e Imparato di preparare un documento da inviare al CNF, tenendo conto anche dell'intervento del Consigliere Rossi.

CONSIGLIERE CRISCUOLO: Volevo introdurre l'argomento dell'Avvocato **omissis** contro l'Avvocato **Omissis**, di cui abbiamo parlato lungamente stamattina. Volevo porre

all'attenzione del Consiglio questa vicenda che è nota a tutti e che coinvolge l'Avvocato **Omissis**. Come il Presidente e alcuni Consiglieri sanno, perché erano presenti, l'Avvocato **Omissis** ha depositato stamattina una sollecitazione all'Ordine a prendere una posizione in merito a questa cosa che gli sta capitando (prot. 8833/2018). L'Avvocato **Omissis** spiega questo attacco così massivo che sta subendo dall'Avvocato **Omissis**, che, senza entrare nel merito della vicenda, sta, a mio avviso, adoperando un metodo a dir poco discutibile, laddove ha inviato solo a me tre mail, ma a centinaia di colleghi mail piuttosto dal tono aggressivo nei confronti dell'Avvocato **Omissis**. Non voglio entrare nel merito, chi abbia torto o ragione, non compete a noi, ma strumentalizzare la mail-list dell'ordine, mandandoci a tutti i colleghi, per una vicenda che dovrebbe rimanere interna, tra loro due, lasciamo perdere il lato televisivo, perché è una cosa che non ci riguarda, ma stigmatizzerei il metodo impiegato dall'Avvocato **Omissis** per denigrare il più possibile l'Avvocato **Omissis**. Avevamo preparato una bozza di delibera, che il Consigliere Sorge ha inviato a tutti noi, ma al di là della delibera, vorrei che il Consiglio esprimesse una posizione quanto meno per esprimere solidarietà all'Avvocato **Omissis**, perché, qualunque cosa abbia fatto, non credo che debba essere portata a conoscenza a tutti i colleghi del Foro di Napoli solo per far contento l'Avvocato **Omissis**, e stigmatizzando il metodo dallo stesso utilizzato.

CONSIGLIERE FIORE: Non ritengo che possiamo entrare nel merito di questa vicenda, che non ci appartiene proprio come Consiglio dell'Ordine, per il semplice motivo che siamo un organo giudicante, quindi se stigmatizziamo il comportamento dell'Avvocato **Omissis** nei confronti dell'Avvocato **Omissis**, diveniamo parte in causa. Dal momento che il Consiglio distrettuale avrà preso qualche misura in merito a questa questione e deciderà qualcosa, dopo la questione ci ritorna indietro e come organo giudicante dovremmo prendere una decisione. In merito alla bozza di delibera del Consigliere Sorge penso sia poco opportuno, perché, se non ricordo male, sei stato parte civile in un processo penale nei confronti dell'Avvocato **Omissis**, difendevi **omissis** etc., penso che sia stato poco opportuno che tu abbia presentato questa proposta di delibera.

CONSIGLIERE SORGE: Non c'è alcun nesso tra le vicende lamentate, non sono parte in causa, sono un Avvocato che vengo onerato di svolgere il mio mandato difensivo in una vicenda che non ha nulla a che vedere con quella in oggetto, su cui condivido che non bisogna entrare e nemmeno esaminare, ma qui stiamo parlando, come bene ha detto la collega Criscuolo, di una vicenda completamente diversa, cioè che chiunque, prescinde totalmente se chi invia si chiama Tizio e chi riceve è Sempronio..

CONSIGLIERE FIORE: Qui non si parla né di Tizio e né di Sempronio, qui si parla di **Omissis** e di **Omissis** e tu sei stato parte civile in un processo penale nei confronti di **Omissis**!

CONSIGLIERE SORGE: Ribadisco che non c'è nessuna rilevanza ai fini della vicenda dell'invio di mail e della trasmissione televisiva.

CONSIGLIERE FIORE: Tu sei stato parte in causa di un processo, questa è la verità.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Rossi.

CONSIGLIERE ROSSI: Anche io ritengo che assolutamente non dobbiamo entrare nel merito della vicenda, ma, come diceva il Consigliere Criscuolo, dobbiamo sicuramente dare la nostra solidarietà all'Avvocato **Omissis** per l'attacco fondato o meno, per il metodo utilizzato dall'Avvocato **Omissis**. Quindi, assolutamente sposo in pieno l'intervento del Consigliere Criscuolo.

CONSIGLIERE SALVATI: Sono d'accordo, nel senso che al di là del fatto che si parli di **Omissis** o di **Omissis**, è proprio la violazione di tutto quello che è la deontologia, cioè è un comportamento che chiunque, qualsiasi Avvocato non può avere, dentro e fuori le Aule! Per me è un'espressione di solidarietà, a prescindere dai nominativi.

CONSIGLIERE CRISCUOLO: Condivido con il Consigliere Salvati, il nome non centra niente.

CONSIGLIERE FIORE: Nel momento in cui volete stigmatizzare un Avvocato, dobbiamo trasmettere tutto al Consiglio di disciplina, non possiamo entrare nel merito e inviare una problematica al Consiglio distrettuale.

CONSIGLIERE CRISCUOLO: Essendoci un esposto, automaticamente già è stato inviato alla disciplina, quindi non dobbiamo fare nulla.

CONSIGLIERE SALVATI: C'è anche una ipotetica violazione della privacy, perché sinceramente anche io ho ricevuto quattro mail a proposito.

CONSIGLIERE CHEF: Credo che l'Istituzione non possa essere strumentalizzata da nessuno ed essere utilizzata come cassa di risonanza, questo dobbiamo stigmatizzare! Allora, ognuno di noi domani mattina si alza, scrive una pec, una mail, dicendo di comportamenti, che vagano anche tra il privato e il professionale, ed è questo che dobbiamo stigmatizzare! Ricordo che due settimane fa c'è stato allegato nelle nostre cartelline un intervento del nostro Presidente nazionale, il quale in un incontro con il Consiglio dei Ministri ha trattato, tra gli argomenti, era proprio un capitolo sui rapporti tra l'avvocatura, i mass media, i social e la divulgazione delle notizie. Le pec hanno un uso professionale, certamente qualsiasi cittadino privato può scriverci una pec, perché sono

tutte registrate le nostre pec, però credo che l'Ordine è un'Istituzione, noi siamo tutti nel rispetto, ci crediamo in questa Istituzione, altrimenti non saremmo qui, e questa Istituzione non può essere utilizzata da nessuno come cassa di risonanza! Non possiamo essere strumento di nessuno!

CONSIGLIERE CAVALLI: Concordo con i precedenti interventi, è il metodo che non può essere utilizzato e deve essere stigmatizzato nella maniera più assoluta.

CONSIGLIERE CRICRÌ: Presidente, non voglio essere ripetitivo, credo anch'io che il metodo non possa essere condiviso, cioè l'utilizzo massimo delle mail, ma soprattutto la strumentalizzazione dell'organo. Evidentemente questo credo non possiamo tollerarlo, indipendentemente dai soggetti coinvolti, i cui i nomi non sono importanti farli, ma da questo punto di vista reputo condivisibili gli interventi che mi hanno preceduto.

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Segretario.

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Sono tenuto a darvi qualche indicazione di tipo normativo, oggettivo, perché le valutazioni ulteriori, che non farò, hanno alla base questo presupposto. Il nostro regolamento sul procedimento disciplinare, all'articolo 11, notizia dell'illecito disciplinare recita: "Il Consiglio dell'Ordine quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:

- a) darne informazione all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al Consiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni;
- b) trasmettere gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell'iscritto.

Questo è quello che dobbiamo fare noi ed è il Segretario quando perviene un esposto che tempestivamente adotta questa procedura. Questo esposto di cui parlate ora a me non è ancora nemmeno pervenuto, e già questa è una cosa che in questo momento è incomprensibile per me, perché lo trovo protocollato, ma questo documento non l'ho letto, non l'ho guardato, né l'ho visto; quindi, questo documento dal mio ufficio di segreteria non doveva essere proprio lavorato, chiederò contezza a chi ha fatto questo passaggio ultroneo, perché, se l'avessi avuto, queste cose che sto dicendo a verbale le avrei già fatte. Alcuni di voi parlano di solidarietà o addirittura propongono una delibera. Vi rammento che nel momento in cui proviamo a dare solidarietà a qualsiasi iscritto, solidarietà significa "accordo, aiuto, appoggio, sostegno, partecipazione" cioè esprimiamo un giudizio di valore rispetto ad un fatto ed in quel momento contravveniamo all'articolo che ho detto in precedenza. Voglio quindi riportare tutto a capo e rammentarvi: siamo sicuri che questo

sia un argomento che possiamo trattare in Consiglio in maniera neutra, evitando che successivamente ci si possa dire che una valutazione, seppure di sostegno già l'abbiamo data, e quindi non siamo in grado di valutare il provvedimento che l'Organismo distrettuale di disciplina dovesse adottare nei confronti dell'uno o dell'altro? Questa è una domanda che ci dobbiamo porre correttamente, fermo restando che quando questo documento mi arriverà, la prima cosa che farò sarà quella di esporre e di comunicare all'Avvocato **Omissis** questo esposto, il quale darà le sue osservazioni. Poiché abbiamo verbalizzato questo, se non riteniamo di tornare indietro, sia l'Avvocato **Omissis** che l'Avvocato **Omissis** nei nostri confronti avranno assunto una posizione diversa che dovrebbe avere qualsiasi tipo di esponente o di incolpato, perché avremmo espresso un giudizio di valore. La volta scorsa già il Consigliere Chef disse: "Sono indignata del fatto che arrivano queste mail", correggimi se sbaglio. Sto dicendo che nel momento in cui adottiamo un qualsiasi provvedimento di sostegno e di solidarietà, come mi pare di aver letto in quella bozza di deliberato e come mi pare di aver sentito, stiamo adottando un provvedimento che è contrario alla normativa richiamata. Lasciamo perdere l'atteggiamento metodologico che certamente e probabilmente rileva ai fini deontologici, ma vogliamo mantenere fermo il nostro ruolo di Consiglio dell'Ordine istituzionale neutro oppure prendere posizione nei confronti dell'uno e dell'altro no? Perché guardate che farlo significa che ogniqualvolta dovessi ricevere ed inviare, come faccio sempre, un esposto al CCD, dovrei preventivamente in Consiglio una prevalutazione di quei comportamenti e chiedervi una valutazione che non ci compete che sono molto più gravi di questi! Se noi in dobbiamo portare all'interno del Consiglio tutti gli esposti, me lo dite, io lo farò, ma veniamo meno a quella norma; se vogliamo tenere conto di quella norma, pur esprimendo solidarietà personale a chiunque, non ritengo in alcun modo opportuno adottare una delibera di sostegno.

CONSIGLIERE DE ROSA: Consigliere Segretario, quando hai detto che non hai ricevuto l'esposto a quale esposto ti riferivi?

CONSIGLIERE SEGRETARIO: A questo dell'Avvocato **Omissis**.

CONSIGLIERE DE ROSA: Il Consiglio dovrebbe contrastare la diffusione di scritti difensivi e invio massivo, ma per iscritto, sui social di documenti provenienti da un Avvocato che contengano delle offese! Che, poi, questi contengano dei fatti, sui quali interviene a decidere un organo di disciplina passa in secondo piano, qui si sta contestando il metodo che ha adottato un Avvocato nei confronti di un altro Avvocato, tanto sugli scritti materiali che sui social.

CONSIGLIERE VALENTINO: Volevo esprimere solidarietà a quanto ha detto il Consigliere Segretario, condivido pienamente ciò che lui ha detto, tutti gli atteggiamenti sono da stigmatizzare, ma lo deve fare l'organismo di disciplina.

PRESIDENTE: Vediamo se riusciamo a trovare una sintesi, possiamo riassumere, senza entrare nel merito, nei contenuti delle memorie sia dell'uno che dell'altro, dicendo che il Consiglio invita gli iscritti ad adottare comportamenti improntati al decoro ed alla tutela dell'immagine dell'avvocatura, utilizzando – anche nei contrasti tra colleghi – esclusivamente i percorsi istituzionali previsti dalla norma.

Il Consiglio approva all'unanimità.

-

CAPO 4 Ordinaria amministrazione: iscrizioni, cancellazioni, pareri, certificazioni, assistenza forense, autorizzazioni notifiche, parere G. o., reiscrizioni in Albo, iscrizioni in elenco gratuito patrocinio a spese dello Stato, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, richiesta di accreditamenti, esoneri, abilitazione dopo il primo anno di pratica e scadenza abilitazione, protocolli d'intesa;

Eventi Formativi

Prot. 8832/2018: Università Telematica Giustino Fortunato – “Trattamento dei dati personali - La nuova figura del DPO” - dal 16/09/2018 al 16/11/2018: n. 20 crediti complessivi e no patrocinio;

Prot. 8790/2018: Rinascimento Forense /Camera Avvocati – “Assegno divorzile sentenza 11/07/2018 Cassazione, sezioni unite n. 18287/18. Prime riflessioni tra operatori del diritto” – 19 luglio 2018;

Prot. 8734/2018: Commissione lavoro – POF settembre / dicembre 2018: Va in POF

Prot.8720/2018: Law e Business – “Il Trust e Rapporti Bancari” – 25 ottobre 2018: Sospeso in attesa di valutare il POF;

Prot.8721/2018: Giuristi del Golfo – “Corso di scuola forense sulla previdenza” – 11/10/2018 – 15/11/2018 – 20/12/2018: Va in POF

Prot. 8719/2018: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – “Il Giurista e la sfida delle nuove tecnologie” – 13 settembre 2018: trattasi di presentazione corso di laurea SOB;

Prot. 8663/2018: Comitato pari opportunità – POF settembre / dicembre 2018: Va in POF

Prot. 8651/2018 : COA Napoli – “Corso di alta formazione in materi di diritti umani” – 11/12/13 ottobre 2018 + prot. 8834/2018 integrazione: n. 4 crediti - sede esterna;

Prot. 8586/2018: SSM – “Gli strumenti di tutela nell’esecuzione esattoriale” – 9 ottobre 2018: n. 3 crediti;

Prot. 8585/2018: JUSTROM – “Osservatorio Giuridico di ascolto e di orientamento sui diritti sociali” – 19 luglio 2018: n. 3 crediti;

Prot. 8564/2018: COA Napoli / Ordine degli Ingegneri Napoli / Ordine Commercialisti Napoli – “Professionisti e Imprenditori a Servizio della P.A.” – 20 luglio 2018: n. 3 crediti;

Prot. 8506/2018: Academy school – “Il Custode giudiziario e il Professionista delegato alla vendita” – 10/17/24 gennaio 2019: n. 2 crediti a lezione – a pagamento

ISCRIZIONE AVVOCATI

1 Avenia Gigliola, 10/03/1978, Napoli (Na)

2 Cautela Alessandra, 12/06/1989, Napoli (Na)

3 De Rosa Vincenzo, 25/08/1980, Napoli (Na)

4 Napoletano Anna, 20/05/1984, Napoli (Na)

5 Mancino Lelio, 09/05/1980, Castellammare Di Stabia (Na)

6 Laezza Francesco, 05/04/1978, Napoli (Na)

ISCRIZIONE AVVOCATO (Passaggio da altro albo)

Amatucci Fabrizio, 01/03/1968, Napoli (Na)

ISCRIZIONE PRATICANTI

1. Colandrea Sandro

2. De Pertis Biancamaria Leone

3. Esposito Marika

4. Gaudino Irene

5. Iaccarino Renee

CANCELLAZIONE AVVOCATI

1 Boccia Francesco, 26/08/1986, Pompei (Na) (A Domanda)

2 Borelli Davide, 24/06/1986, Napoli (Na) (A Domanda)

3 De Maio Enrico, 07/04/1987, Napoli (Na) (A Domanda)

4 Sabbatella Giuseppe, 19/02/1979, Potenza (Pz) (A Domanda)

5 Salzano Giovanni, 30/10/1979, Napoli (Na) (A Domanda)

- 6 De Sanctis Francesco, 04/10/1944, Napoli (Na) (A Domanda)
- 7 Militerni Lucio, 27/09/1941, Napoli (Na) (Decesso)
- 8 Del Prete Angelica, 16/07/1973, Napoli (Na) (Trasf. Ad Altro Ordine)
- 9 Di Nola Piergiuseppe, 16/04/1972, Napoli (Na) (Trasf. Ad Altro Ordine)
- 10 Massaro Giuseppe, 01/12/1980, Como (Co) (Trasf. Ad Altro Ordine)

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANTICIPATA NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI DI NAPOLI DEL 17/07/2018

• RASULO ANTONIO

CANCELLAZIONE PRAT.SEMPLICE

- 1 Becci Alessandra, 19/03/1987, Napoli (Na) (a domanda)
- 2 Cappiello Federico, 05/07/1988, Napoli (Na) (a domanda)
- 3 Cappiello Giuseppe, 17/03/1990, Napoli (Na) (a domanda)
- 4 Di Maio Francesco, 28/04/1991, Napoli (Na) (a domanda)
- 5 Fiore Luca Maria, 20/07/1976, Terracina (Lt) (a domanda)
- 6 Greco Maria Assunta, 12/09/1985, Napoli (Na) (a domanda)
- 7 Fattore Fabio, 21/06/1983, Napoli (Na) (a domanda)
- 8 Verde Domenico, 20/07/1990, Sondrio (So) Trasferito A Napoli Nord
- 9 Visone Paola, 29/06/1991, Napoli (Na) (Rinuncia Al Patrocinio)

CANCELLAZIONE PRAT.ABILITATO

- 1 Visone Paola, 29/06/1991, Napoli (Na)

ISCR.NOTIFICHE IN PROPRIO

- 1 Ferrazzano Caterina, 23/07/1971, Omignano-Scalo (Sa)
- 2 Melillo Giovanni, 22/05/1941, Napoli (Na)
- 3 Piracci Antonio, 29/07/1963, Napoli (Na)
- 4 Prisco Maria, 19/08/1976, Portici (Na)

COMPIUTA PRATICA COMPLETA

- 1 Bifaro Francesca, 06/02/1990, Villaricca (Na)
- 2 Cinquegrana Dalila, 08/10/1986, Napoli (Na)
- 3 D'alessandro Chiara Antonia, 10/08/1993, Napoli (Na)
- 4 D'andrea Roberto, 06/10/1992, Napoli (Na)
- 5 De Luca Antonio, 15/08/1989, San Giorgio A Cremano (Na)
- 6 De Rosa Katuscia, 26/09/1989, Bari (Ba)
- 7 Di Serafino Roberta, 06/05/1992, Napoli (Na)
- 8 Postiglione Mario, 23/05/1992, Napoli (Na)
- 9 Anzalone Paolo, 18/02/1981, Wil (Ee)
- 10 Bifulco Anna Chiara, 10/09/1992, Napoli (Na)
- 11 Fertitta Francesco, 17/07/1986, Napoli (Na)
- 12 Liguori Vincenzo, 17/12/1990, Napoli (Na)

NULLAOSTA PRATICANTI

- 1 Coppola Aniello, 27/07/1986, Vico Equense (Na)
- 2 Manna Raffaella, 11/04/1988, Napoli (Na)
- 3 Munno Gilda, 27/04/1991, Aversa (Ce)

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI ALLE VENDITE IMMOBILIARI

Elenco	CognomeNome	Data nascita	Citta'nascita	Descr. Spec.
AVVOCATO	BEVILACQUA GIOVANNA	10/09/1974	NAPOLI	Napoli
AVVOCATO	BEVILACQUA GIOVANNA	10/09/1974	NAPOLI	Napoli Nord
AVVOCATO	BIFULCO MARIA PAOLA	01/11/1967	NOLA	LAGONEGRO_17/19

RICONOSCIMENTO E DETERMINAZIONE DEI CREDITI REGOLAMENTO 16 luglio 2014, n. 6 Art. 20. Determinazione dei Crediti Formativi co. 3 lett.b

Prat. Abil. Francesco Gaetano FAIELLO PROT.80005/18 (5 CREDITI FORMATIVI)

ELENCO DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Elenco	CognomeNome	Data nascita	Citta'nascita	Descrizione Turno
AVVOCATO	AIELLO GIORGIA	10/11/1981	NAPOLI	Penale
AVVOCATO	AIELLO GIORGIA	10/11/1981	NAPOLI	Amministrativo
AVVOCATO	AIELLO GIORGIA	10/11/1981	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	AIELLO GIORGIA	10/11/1981	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	AIELLO GIORGIA	10/11/1981	NAPOLI	Tributario
AVVOCATO	ALFI STEFANO	25/04/1977	NAPOLI	Penale

AVVOCATO	ALFI STEFANO	25/04/1977	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	ALFI STEFANO	25/04/1977	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	ALVINO DOMENICO	30/05/1973	AVELLINO	Penale
AVVOCATO	ALVINO DOMENICO	30/05/1973	AVELLINO	Civile
AVVOCATO	ALVINO DOMENICO	30/05/1973	AVELLINO	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	BASILE CARLA	03/08/1980	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	BASILE CARLA	03/08/1980	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	BUONO LUCIAROSA	14/01/1982	ISCHIA	Penale
AVVOCATO	BUONO LUCIAROSA	14/01/1982	ISCHIA	Amministrativo
AVVOCATO	BUONO LUCIAROSA	14/01/1982	ISCHIA	Civile
AVVOCATO	BUONO LUCIAROSA	14/01/1982	ISCHIA	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	BUONO LUCIAROSA	14/01/1982	ISCHIA	Tributario
AVVOCATO	del GIUDICE VINCENZO	10/07/1967	NAPOLI	Penale
AVVOCATO	del GIUDICE VINCENZO	10/07/1967	NAPOLI	Amministrativo
AVVOCATO	del GIUDICE VINCENZO	10/07/1967	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	del GIUDICE VINCENZO	10/07/1967	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	del GIUDICE VINCENZO	10/07/1967	NAPOLI	Tributario
AVVOCATO	LOMBARDI CONCETTA	21/03/1982	NAPOLI	Civile
AVVOCATO	LOMBARDI CONCETTA	21/03/1982	NAPOLI	Volontaria giurisdizione
AVVOCATO	MOUZACITIS MARCO	16/01/1978	TORRE DEL GRECO	Volontaria giurisdizione, Civile, Tributario, Penale, Amministrativo
AVVOCATO	CIRO CORRADO	10/02/1983	SARNO	PENALE

ISCRIZIONE

1) FRANCO SALVATORE c/o Avv. VINCENZO TATANGELO

- PARERI -

N. 121/18 Omissis..
N. 122/18 Omissis..
N. 134/18 Omissis..
N. 140/18 Omissis..

Il Cons. Impradice relaziona sul parere di congruità n. 110/2018 omissis..

CAPO 5 Nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 sulla privacy: determinazioni;

CAPO 6 Elezione referente informatico presso il CNF: determinazioni;

CAPO 7 Istituzione archivio storico Ordine Avvocati di Napoli – rel. Il Cons. Segretario;

CAPO 8 Elezione componenti del CDA dell'Organismo di Mediazione COA e OCC COA Napoli: determinazione;

CAPO 9 Personale Amministrativo della Segreteria: aggiornamento pianta organica;

CAPO 10 Varie ed eventuali;

COMMISSIONI

PRESIDENTE: Per la Commissione Locazioni e Condominio l'Avvocato Giovanni Dimarzio.

Il Consiglio all'unanimità, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quale componente della **Commissione**

Locazioni e Condominio

Gli Avvocati

Giovanni Dimarzio

CONSIGLIERE NAPOLITANO: Volevo proporre la Commissione deontologia e rapporti tra colleghi. In questo periodo vedo litigi sempre più frequenti tra colleghi e ritengo che allo stato dobbiamo fare qualcosa per diffondere un po' meglio questo codice deontologico, che probabilmente non è abbondantemente e sufficientemente entrato negli studi professionali. La disponibilità è stata data dall'Avvocato Luigi Gubitosi, un secondo nome potrebbe essere uno dei Consiglieri o qualche collega che ritenete opportuno.

CONSIGLIERE CAVALLI: Io e il Consigliere Cricrì pensavamo all'Avvocato D'Alise.

PRESIDENTE: Viene istituita la Commissione Deontologia e Rapporti tra colleghi, coordinatore Luigi Gubitosi e Vice coordinatore L'Avvocato D'Alise Giuseppe.

CONSIGLIERE VALENTINO: Propongo per la Commissione Gestione Patrimoniale e dei Beni sottoposti a confisca a seguito di misura di prevenzione l'Avvocato Salvatore Villani, se ritenete, visto che la Commissione ha un numero di componenti disponibili.

PRESIDENTE: Il Consiglio all'unanimità, ad integrazione della precedente delibera, salvo verifica della sussistenza dei requisiti, della regolarità del pagamento annuale della tassa ordinistica, dell'assenza dei procedimenti disciplinari pendenti, nonché della mancata irrogazione disciplinare più grave dell'ammonizione, ammette quale componente della **Commissione Gestione Patrimoniale e dei Beni sottoposti a confisca a seguito di misura di prevenzione**

l'Avvocato Salvatore Villani.

Prot. 6184/2018: (Offerta convenzione per vostri iscritti):

Prot. 284/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2015 – Avv. Davide Sassone):

Prot. 283/2018: (Recupero crediti minimi anno formativo inizio triennio 2014 – Avv. Gianluca Flammia): ;

Alle ore 19.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Vincenzo Pecorella

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Bianco